

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università di Roma Tre emanato con D.R. n. 735 del 4 settembre 1996;
- VISTO** l'art 4 della legge 03 luglio 1998 n. 210;
- VISTO** l'art. 17 della legge 23 agosto 1998 n. 400;
- VISTO** il D.M. del 30 aprile 1999, n. 224, contenente il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
- VISTO** il D.R. n. 1/2005, contenente il Regolamento di Ateneo della Formazione Dottorale: Dottorati di Ricerca e Scuole Dottorali;
- PRESO ATTO** delle decisioni assunte dal Senato Accademico del 23 ottobre 2012 (comunicate al Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2012), relativamente alla integrazione dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento di Ateneo, finalizzata a consentire la sospensione del corso in caso di iscrizione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo;
- SENTITO** il Direttore Generale;

DECRETA

Articolo 1

E' modificato, come risultante nel testo allegato, il *Regolamento della Formazione Dottorale: Dottorati di Ricerca e Scuole Dottorali*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13/11/2012

Rep. N. 1284 Data 13/11/12
Prot. N. 31055

IL RETTORE
Prof. Guido FABIANI



M

R AA M

*REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE ALLA RICERCA:
DOTTORATO DI RICERCA E SCUOLE DOTTORALI*

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento determina le modalità con le quali presso l'Università Roma Tre si esercita la formazione alla ricerca e si consegue il titolo di Dottore di Ricerca ai sensi del DM 224 del 30.04.1999, nonché i criteri ed i requisiti generali di idoneità ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole dottorali aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi Roma Tre.

Art. 2

(Corsi di Dottorato di Ricerca)

1. I corsi di dottorato di ricerca (DR), che permettono il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, sono istituiti dall'Università, anche con consorzi con altre Università o con convenzioni istitutive con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica.

2. Sono requisiti di idoneità per i corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'Università Roma Tre:

- la coerenza del corso con la programmazione formativa;
- una sufficiente ampiezza delle tematiche scientifiche, del numero dei settori scientifico-disciplinari interessati e delle relative denominazioni;
- la disponibilità di risorse nonché di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
- la costituzione di un Collegio di docenti (professori e ricercatori), con documentata e qualificata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area scientifica di riferimento del corso, costituito da un minimo di 12 membri;
- un adeguato coinvolgimento del Dipartimento e dell'Università Roma Tre, e in particolare una composizione del Collegio dei Docenti nella quale almeno 2/3 dei membri appartengano all'Università Roma Tre e almeno 1/2 dei membri facciano parte del Dipartimento presso cui ha sede il Dottorato;
- la presenza di un Coordinatore (professore a tempo pieno di ruolo o fuori ruolo afferente al Dipartimento sede del Dottorato) responsabile della organizzazione del corso, il cui mandato dura quattro anni accademici e può essere rinnovato una sola volta;
- la presenza di un Valutatore esterno, per ciascun ciclo di attivazione.

Inoltre, quando un corso di dottorato istituito presso l'Università Roma Tre è in consorzio con altre Università o in convenzione con altri Enti, dovrà essere prevista l'esatta quantificazione della partecipazione economica degli enti coinvolti, sia in termini di strutture che di finanziamenti messi a disposizione, tali da configurare una effettiva compartecipazione.

3. La domanda di istituzione di un corso di dottorato di ricerca è presentata dal Consiglio del Dipartimento proponente corredata da:

- una relazione sul soddisfacimento dei requisiti di cui al comma precedente;
- la delibera con la quale viene costituito il Collegio dei Docenti, secondo le prescrizioni contenute nel comma precedente;
- il verbale della riunione del Collegio dei Docenti nella quale viene proposto il nome del Coordinatore.

4. Le domande di istituzione vengono istruite dal Nucleo di Valutazione che accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2; il Senato Accademico delibera sull'istituzione di un corso di dottorato, sulla base del parere favorevole del Nucleo di Valutazione e del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Rettore istituisce con proprio decreto, previa delibera degli organi di governo dell'Università, i corsi di dottorato di ricerca. Contestualmente all'istituzione del corso di dottorato di ricerca, con decreto rettorale sono determinati la composizione del Collegio dei docenti e la nomina del Coordinatore. Successivamente all'istituzione, la sostituzione o l'integrazione del Collegio, fino al numero massimo di membri stabilito, nonché la nomina del Coordinatore sono determinate con decreto del Rettore su proposta dal Collegio dei Docenti.

6. Ogni docente può far parte al massimo di due collegi di corso di dottorato di ricerca, di cui uno avente sede amministrativa a Roma Tre e l'altro altrove. A questo secondo collegio, il docente può afferire anche a titolo di adesione individuale; in quest'ultimo caso, deve essere autorizzato dal Consiglio del Dipartimento di appartenenza. Un docente dell'Università Roma Tre può partecipare a più Collegi istituiti presso l'Università Roma Tre, quando essi appartengono tutti alla stessa Scuola Dottorale.

Articolo 3 **(Scuole Dottorali)**

1. Una 'Scuola Dottorale' (SD) avente sede amministrativa presso l'Università Roma Tre si costituisce in una delle seguenti modalità:

- aggregando più corsi di Dottorato di Ricerca istituiti presso l'Ateneo,
- aggregando uno o più corsi di Dottorato di Ricerca istituiti presso l'Ateneo con altri corsi di DR istituiti presso università nazionali o estere,
- trasformando un corso di dottorato di ricerca istituito presso l'Ateneo costituito da più curricula che fanno già parte di reti internazionali di formazione alla ricerca.

2. Il fine di una Scuola Dottorale è:

- migliorare, coordinare e valorizzare le potenzialità esistenti per la formazione alla ricerca e alle professioni ad esse collegate, relativamente ad un ampio ed omogeneo gruppo di settori scientifico-disciplinari;
- sviluppare accordi di cooperazione a livello nazionale e internazionale;
- favorire l'accesso a fonti di finanziamento pubbliche e private sia nazionali che internazionali.

3. La proposta di istituzione di una SD presso l'Università Roma Tre è presentata dal Consiglio o dai Consigli dei Dipartimenti cui afferiscono i DR che intendono aggregarsi, o dal Consiglio di Dipartimento presso cui è istituito il Corso di Dottorato che intende trasformarsi in SD.

La proposta deve contenere:

- a) la descrizione del progetto e dell'organizzazione della SD, come specificato nel comma 4
- b) il regolamento gestionale della SD, come specificato nel comma 5;
- c) il Dipartimento dell'Ateneo che è sede amministrativa della SD;
- d) una scheda nella quale sono illustrate dettagliatamente tutte le relazioni con Istituzioni e/o Centri di Ricerca nazionali e internazionali, già stabilite dai DR confluenti nella SD;

- e) una scheda che presenta il profilo scientifico dei componenti i Collegi dei Docenti dei DR confluenti nella SD, comprensiva dell'elenco delle loro pubblicazioni degli ultimi 5 anni.
4. La descrizione del progetto e dell'organizzazione della SD, di cui al comma 3, deve:
- illustrare il progetto della SD ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;
 - indicare l'ampio ed omogeneo gruppo di settori scientifico-disciplinari nell'ambito del quale si colloca il progetto formativo e le sezioni in cui si articola la SD;
 - determinare le principali modalità organizzative della SD per quanto attiene alla selezione dei candidati, alla mobilità internazionale dei dottorandi, alle modalità di svolgimento e valutazione della tesi dottorale;
 - definire la specificazione dei titoli di DR rilasciati dalla SD.
5. Il regolamento gestionale della SD, di cui al comma 3, deve:
- confermare che l'organizzazione di tutti i corsi di dottorato aggregati nella SD e istituiti presso l'Università Roma Tre sia conforme al presente Regolamento;
 - configurare una agile e funzionale gestione della SD, con un Consiglio della SD (la cui composizione sia rappresentativa dei Collegi dei Docenti delle sezioni della SD e in particolare dei DR confluenti nella SD) e un Direttore della SD;
 - prevedere le modalità gestionali per il conseguimento degli obiettivi fissati nel comma 2.
6. L'istituzione di una SD presso l'Università Roma Tre, con la contestuale approvazione del suo Regolamento di Gestione, è deliberata dal Senato Accademico, previa l'acquisizione dei pareri positivi del Nucleo di Valutazione, che dovrà valutare l'adeguatezza della Scuola Dottorale rispetto alle condizioni stabilite nel comma 1 e la sussistenza dei requisiti per conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, e del Consiglio di Amministrazione.
7. L'istituzione di una SD costituita presso l'Università Roma Tre e le nomine dei suoi organi avvengono mediante decreto del Rettore, secondo le norme del regolamento gestionale della SD.

Articolo 4.

(Valutatore esterno, relazione annuale e valutazione della permanenza dei requisiti)

1. Il collegio di ogni dottorato o sezione di scuola dottorale designa, all'atto della richiesta di attivazione di ogni ciclo, un valutatore esterno, che deve essere un professore d'università, italiana o straniera, di riconosciuta autorità nell'ambito disciplinare del dottorato. Tale valutatore visita (con fondi provenienti dal bilancio del Dipartimento) il dottorato per il ciclo che gli compete ed annualmente redige una relazione in cui esprime un giudizio articolato sull'attività del dottorato stesso. La sua relazione è trasmessa al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, che ne tiene conto nella attività descritta al comma seguente.
2. I coordinatori di tutti i dottorati ed i direttori di ogni scuola dottorale istituiti presso l'Università Roma Tre sono tenuti a trasmettere al Rettore, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione annuale sull'attività di formazione dottorale, accompagnata dalla relazione del valutatore esterno per ciascuno dei cicli attivi, con riguardo anche alla sua rispondenza agli obiettivi formativi di cui al successivo Articolo , anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi. Sulla base di questa relazione, il Nucleo di valutazione interna, nei successivi sessanta giorni, valuta la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2 per i singoli corsi di dottorato, nonché la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3 per le singole scuole dottorali.

3. Il Senato Accademico, anche sulla base delle relazioni annuali del Collegio dei docenti e delle valutazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione, periodicamente analizza lo svolgimento della formazione alla ricerca nell'Ateneo e adotta gli opportuni provvedimenti.

Articolo 5 (Attivazione)

1. Ogni anno l'Università, su delibera del Senato Accademico, acquisita la relazione del Nucleo di Valutazione ed udito il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di competenza, determina per quali corsi di dottorato di ricerca e per quali Scuole Dottorali viene attivato presso l'Università il ciclo formativo, nonché il numero dei posti per ogni dottorato e per ogni scuola dottorale.

2. Le domande di attivazione del ciclo formativo vanno presentate con procedura telematica entro il 31 marzo di ogni anno. L'iter di valutazione di tali domande dovrà essere concluso entro il 30 aprile di ciascun anno. La valutazione delle domande viene condotta sulla base di un punteggio determinato dai seguenti elementi:

- a) inserimento dei docenti nei progetti di ricerca nazionali e internazionali;
- b) collaborazioni internazionali e nazionali con centri di ricerca e di formazione alla ricerca;
- c) piano formativo;
- d) risultati e regolarità dell'attività precedente.

3. In ciascun ciclo formativo attivato, i posti per ogni dottorato e per ogni scuola dottorale sono:

- a. **Posti coperti da borsa di studio** (a carico del bilancio dell'Ateneo, o a carico del bilancio del Dipartimento, o a carico di altri soggetti)
- b. **Posti a titolo oneroso** (con versamento di una tassa entro i limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente a carico del bilancio di Dipartimento).

L'Università determina annualmente il numero di borse di studio a carico del proprio bilancio da destinare alla formazione dottorale nonché l'ammontare del contributo di funzionamento da destinare ai corsi di dottorato; i contributi riscossi per i posti a titolo oneroso sono destinati al funzionamento della formazione dottorale.

Le borse di studio a carico dell'Ateneo sono assegnate ai dottorati e alle scuole dottorali, che hanno presentato domanda di attivazione, sulla base del punteggio di cui al comma 2 e privilegiando le scuole dottorali.

4. Per l'attivazione di un ciclo formativo, il numero dei posti messi a concorso dall'Ateneo per un corso di dottorato non può essere inferiore a 6, e il numero di posti messi a concorso dall'Ateneo per una scuola dottorale non può essere inferiore a 8. In entrambi i casi, almeno la metà dei posti devono essere coperti da borse di studio.

Articolo 6 (Accesso)

1. Possono accedere alla procedura concorsuale per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca o a scuole dottorali, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea specialistica o titolo riconosciuto equipollente dal Collegio dei Docenti (ovvero in possesso di laurea almeno quadriennale conseguita secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del D.M. 509/1999); in caso di titolo accademico conseguito all'estero, questo dovrà essere preventivamente riconosciuto equipollente dal Collegio di Dottorato o dalla Scuola Dottorale al solo fine dell'ammissione al corso.

2. La procedura concorsuale deve prevedere almeno due prove, di cui una orale, ed ha lo scopo di accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati, assicurando un'adeguata valutazione comparativa, tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti.
3. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato entro il 30 giugno di ogni anno dal Rettore. Il bando di concorso comunque indica:
 - a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al dottorato di ricerca;
 - b) il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'art. 12;
 - c) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'art. 12;
 - d) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.
4. Il Rettore nomina con proprio decreto, entro il 1 settembre, sentito il Collegio dei Docenti o la Scuola Dottorale, la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, che fanno parte del Collegio dei docenti, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
5. Le commissioni concludono le operazioni entro il 31 ottobre. Decorso tale termine, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Articolo 7

(Obiettivi formativi, programmi di studio e attività dei dottorandi)

1. Gli obiettivi formativi dei corsi di dottorati di ricerca e delle scuole dottorali sono l'alta formazione e l'avviamento alla attività di ricerca, e costituiscono un momento qualificante del profilo culturale e scientifico dell'Ateneo.

Al fine del perseguimento degli obiettivi formativi i dottorandi svolgono

- a. attività didattiche connesse con l'avviamento alla ricerca, tutte con frequenza obbligatoria, che consistono in
 - (a1) corsi di alta formazione e/o di avviamento alla ricerca
 - (a2) attività di tipo seminariale o di laboratorio
 - (a3) partecipazione a congressi, seminari, scuole.

- b. attività di ricerca scientifica, orientata alla preparazione della tesi di dottorato.

Nei tre anni del ciclo, le attività di cui al punto a) si svolgono prevalentemente nel primo anno mentre i successivi due anni sono caratterizzati dall'attività di ricerca scientifica orientata alla preparazione della tesi di dottorato.

2. Le attività dei dottorandi sono definite dal Collegio dei Docenti per le esigenze dei dottorandi e organizzate col criterio dei crediti.

A ciascuna delle attività previste nel comma precedente viene specificato un numero di crediti, in modo tale che il totale dei crediti che il dottorando raccoglie al termine del ciclo corrisponda a 180. Un congruo numero di crediti, non inferiore a 20, deve essere lasciato ad attività autonomamente scelte dai dottorandi ed approvate dal collegio.

3. La mancata partecipazione alle attività formative obbligatorie, a qualsiasi causa ascrivibile, comporta la non ammissione all'esame finale e l'esclusione dal corso di dottorato con la conseguente sospensione della borsa di studio.
4. I dottorandi possono partecipare a progetti di ricerca, purché tale ricerca sia preventivamente giudicata da parte del Collegio dei docenti tematicamente o metodologicamente affine a quella che essi svolgono nell'ambito del dottorato. Nel quadro di questi progetti, e con i fondi per essi disponibili, i dottorandi possono, con l'autorizzazione del Coordinatore, partecipare a convegni, congressi e scuole.
5. Ciascun Coordinatore di DR e ciascun Direttore di SD pubblicizza entro il 1 novembre di ciascun anno, trasmettendolo anche all'Ufficio Ricerca, il programma annuale delle attività formative presso il DR o la SD.
6. Le attività formative nei corsi di DR e nelle scuole dottorali sono assicurate, come parte integrante del proprio carico didattico, dai componenti del Collegio dei docenti, da altri membri del Dipartimento o dei Dipartimenti che concorrono al Dottorato, oltre che da esperti italiani e stranieri prescelti ed appositamente invitati dal Collegio dei docenti.
Tali attività possono anche svolgersi in centri di ricerca pubblici e privati diversi dall'Università.
7. L'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con l'iscrizione a Corsi di laurea, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e master.
8. La fruizione della borsa di dottorato di ricerca è incompatibile con ogni altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle, concesse da istituzioni nazionali o straniere, collegate ad attività ritenute dal Collegio dei Docenti utili a integrare, con soggiorni all'estero, la formazione scientifica dei dottorandi. Non può usufruire della borsa chi abbia già usufruito (anche solo parzialmente) di un'altra borsa di dottorato.

Articolo 8

(Durata dei corsi)

1. La formazione dottorale, entro corsi di DR o entro Scuole Dottorali, ha durata di tre anni e deve essere organizzata autonomamente per ogni ciclo. A norma dell'art. 33 dello statuto, le attività didattiche e la decorrenza amministrativa della formazione dottorale hanno inizio il 1 gennaio dell'anno immediatamente successivo allo svolgimento dei concorsi.
2. E' esclusa di norma la possibilità di far coincidere le attività didattiche di più cicli dello stesso dottorato. Nondimeno, attività didattiche di maggiore impegno finanziario e significato scientifico possono essere estese a tutti i cicli attivi.
3. Sono disciplinati dal Collegio dei docenti gli obblighi ed i diritti dei dottorandi; al Collegio dei Docenti spettano inoltre le decisioni relative alla effettiva compatibilità di eventuali altre attività dei dottorandi con la prescritta frequenza ai corsi di dottorato. Su decisione motivata del Collegio dei docenti, il Rettore può decretare l'esclusione dal corso.

4. Nel caso di maternità, di grave e documentata malattia, o di iscrizione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo, su richiesta dell'interessato, il Collegio dei docenti accorda la sospensione della prescritta frequenza ai corsi di dottorato del ciclo di iscrizione. Tale sospensione comporta automaticamente l'inserimento del dottorando - quanto alle tempistiche amministrative - nel ciclo formativo immediatamente successivo.
5. In caso di sospensione del corso di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione o di rinuncia alla borsa di studio, da trasmettere all'Ufficio Ricerca mediante l'apposito modello, il dottorando non avrà diritto al percepimento del rateo spettante per il mese in cui viene formalizzata la sospensione, ovvero l'esclusione, o la rinuncia.

Articolo 9

(Accertamento del profitto e dell'attività di ricerca, e ammissione agli anni successivi)

1. Il profitto che il dottorando ha derivato dall'attività formativa è accertato sulla base di una prova scritta e/o orale (tesina, colloquio, seminario) sostenuta dal dottorando in ciascuno degli anni precedenti all'ultimo, secondo modalità definite dal Collegio dei docenti. La valutazione compete al Collegio medesimo, sentito il parere espresso dai docenti responsabili dei corsi e dei seminari.
2. Per l'ammissione agli anni successivi al primo, il Collegio dei docenti, tenendo conto sia dell'accertamento di profitto sopraindicato sia dell'attività di ricerca svolta e documentata da parte del dottorando, è tenuto ad assumere formale delibera di ammissione all'anno successivo.
3. Per l'ammissione all'ultimo anno di corso, il Collegio dei docenti formula il suo giudizio con la partecipazione del Docente guida del dottorando.
4. Al termine dell'ultimo anno, il dottorando espone i risultati conseguiti nella sua tesi in un pubblico seminario finale in presenza del Collegio dei docenti.
5. Il Collegio dei docenti dovrà tener conto dell'attività di ricerca svolta e documentata nella tesi per assumere la formale delibera di ammissione del dottorando alla discussione per il conseguimento del titolo.

Articolo 10

(Mobilità dei dottorandi)

1. La formazione alla ricerca presso l'Università Roma Tre si svolge all'interno della comunità scientifica internazionale e può prevedere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani o stranieri.
2. Per periodi di attività formativa fuori dell'Università Roma Tre fino a sei mesi e' richiesto il consenso preventivo del Coordinatore del corso; per periodi superiori e' richiesta la motivata delibera preventiva del Collegio dei docenti.
3. In nessun caso la durata complessiva di tali attività può superare la metà della durata del corso di dottorato.

Articolo 11

(Conseguimento del titolo)

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue col superamento dell'esame finale. Questo può essere ripetuto una sola volta, in coincidenza con l'esame finale del ciclo immediatamente successivo.
2. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
3. La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore sentito il Collegio dei docenti, ed è composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, esperti nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
5. Le commissioni concludono le relative operazioni entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
6. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, può ammettere il candidato a sostenere l'esame finale in coincidenza con quello del ciclo immediatamente successivo.
7. Le università assicurano la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
8. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.

Articolo 12

(Qualificazioni internazionali del titolo)

1. Il titolo di dottore di ricerca rilasciato dall'Università può essere in COTUTELA DI TESI, che si attiva mediante apposita convenzione (redatta secondo lo schema tipo) riferita al singolo dottorando, iscritto al I anno di corso al momento della proposta.
La convenzione deve essere
 - richiesta con motivata delibera dal Collegio dei Docenti;
 - deliberata dal Senato Accademico;
 - stipulata tra i Rettori delle Università interessate.
2. Al titolo di dottore di ricerca rilasciato dall'Università può essere apposta l'ETICHETTA "DOTTORATO EUROPEO", a seguito del soddisfacimento delle seguenti 4 condizioni:

- Le controrelazioni (valutazioni) sul lavoro di tesi devono essere fatte da almeno due Professori da due Università di Paesi Europei diversi dal Paese di origine del candidato;
- Almeno un membro della Commissione d'esame deve appartenere ad un Paese Europeo diverso dal Paese di origine del candidato;
- La difesa (della tesi) deve essere presentata (almeno) parzialmente in una lingua europea differente da quella del Paese in cui viene presentato il dottorato;
- Parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno 3 mesi (eventualmente costituito dalla somma di singoli soggiorni di almeno 15 giorni consecutivi) in un Paese Europeo diverso da quello del candidato".

Articolo 13

(Borse e contributi)

L'Università definisce i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferisce le borse di studio in conformità ai seguenti criteri:

- a) i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 09.06.97;
- b) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) i dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
- d) le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a);
- e) il numero di borse di studio conferite dalle università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi;
- f) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso;
- h) la cadenza di pagamento della borsa di studio è non superiore al bimestre;
- i) l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento.

Articolo 14

(Applicazione e Rinvio)

1. La specificazione applicativa di quanto previsto dal presente regolamento è demandata ad apposite circolari emanate dalla Area Affari Generali con gli opportuni richiami alle norme precedenti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina contenuta nel D.M. 224 del 30/04/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.